

Successivamente oggi 28 febbraio 2017 sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Liberoti e per il MIUR la dott.ssa Buscaino, che deposita le note del direttore generale Diego Bouchè e domanda della signora Tambaro e il verbale della seduta tra la direzione generale USR e le organizzazioni sindacali comparto scuola del 24 ottobre 2016. La dott.ssa Buscaino deduce quanto segue.

Dal quadro normativo in materia di assegnazioni provvisorie risulta che i docenti di ruolo possono aspirare all'assegnazione provvisoria su posti di sostegno solo se in possesso del relativo titolo di specializzazione:

art. 2 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo su utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 16/17: *“Docenti destinatari delle utilizzazioni”*, (laddove ***l'utilizzazione è un istituto ontologicamente diverso dall'assegnazione provvisoria***) lett. i): *“i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione ... su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero”*;

art. 3 C.C.N.I. citato, c. 5: nel prescrivere la predisposizione del quadro complessivo delle disponibilità provinciali, si esclude che il quadro stesso sia unico per ogni e qualsiasi tipo di posto, bensì è *“relativo alle diverse tipologie di posti”* (le disponibilità, infatti, non sono disponibilità tout court, ma sono disponibilità di posto comune, di posto di sostegno, di posto di lingua, di posto di religione cattolica);

art. 7 C.C.N.I. citato, c. 4: è consentito ai docenti di richiedere l'assegnazione provvisoria, *“oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, ... anche ... per altra tipologia di posto per il quale si possieda lo specifico titolo”*.

art. 9 C.C.N.I. citato, c. 1: *“Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni”*.

Allegato 3 – Sequenza operativa – C.C.N.I. citato: *“Operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno”*, punto 9: *“Assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare su tipo posto di sostegno”* e *“Operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia”*, punto 40: *“Assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione”*.

Il C.C.N.I., nelle fattispecie in cui consente l'utilizzazione di personale sprovvisto di titolo specifico, lo prevede espressamente (cfr., esclusivamente con riferimento all'istituto dell'**utilizzazione** in senso proprio – e non anche con riferimento all'istituto dell'assegnazione provvisoria - art. 9 citato, c. 2: *“Le operazioni per la copertura di posti di sostegno, mediante*



utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato”).

Il Contratto Integrativo Regionale su utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 16/17 ha inteso mantenersi nell'alveo tracciato dalla contrattazione collettiva nazionale, e conferma, all'art. 10, che *“le assegnazioni ... su posto di sostegno sono possibili solo se l'interessato è in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno”*.

La coerenza del sistema che disciplina la copertura dei posti di sostegno limitando a pochissimi casi, puntualmente circoscritti, l'utilizzazione di docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato sprovvisti del titolo di specializzazione si riscontra anche nelle disposizioni regolamentari ed interne che concernono il conferimento delle supplenze:

- nel D.M. n. 326/15 (*“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”*), all'art. 2, c.1, - in deroga alla costituzione triennale delle graduatorie di istituto - si consente agli aspiranti che conseguano il titolo di specializzazione per il sostegno di inserirlo nelle graduatorie ove sono presenti, per l'attribuzione delle relative supplenze; all'art. 2, c. 2, si dispone che il possesso del titolo di specializzazione rappresenti titolo prioritario nella scelta dei supplenti per i relativi incarichi attraverso messa a disposizione;

- nella C.M. n. 24306/16 (*“Anno scolastico 16/17 - Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”*) viene ribadito che ha titolo prioritario il docente specializzato che, pur non incluso in graduatoria, si sia messo formalmente a disposizione della istituzione scolastica e che - ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo per carenza totale di personale specializzato - gli aspiranti vanno assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie di posto comune;

- in concreto: da verifiche a campione effettuate presso le istituzioni scolastiche della provincia dopo la copertura dei posti di sostegno con i docenti specializzati inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, risulta che, assunti anche i docenti specializzati inclusi nelle graduatorie di istituto nonché i docenti specializzati non inclusi in alcuna graduatoria che si erano messi a disposizione, residuavano ancora posti di sostegno disponibili, i quali ultimi sono stati coperti – come da D.M. 326/15 e C.M. 24306/16 - mediante l'assunzione di docenti privi di titolo di specializzazione inclusi nelle graduatorie di istituto per posto di tipo comune (tra gli altri: La Macchia Grazia, Zicchinello Angela e Messina Teresa presso I.C. “Alcmeone” di Crotone, Procopio Carmela, Patarino Elisabetta Pugliese Maria Rosa e Salerno Maria Rosa presso I.C. “Karol Wojtyla” di Isola Capo Rizzuto).

In sede di incontro tra i rappresentanti della Direzione Generale dell'USR e i rappresentanti delle OO.SS. tenutosi il 7.9.16 (peraltro verbalizzato senza alcuna formalità, privo di protocollo e di



qualsivoglia riferimento che valga ad attribuirgli il “crisma” di sequenza contrattuale del Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 16/17 sottoscritto il 2.8.16 – che, unitamente al C.C.N.I. l’a.s. 16/17 - è la norma pattizia che regola la odierna fattispecie, si trascrive testualmente: *“Sulle assegnazioni provvisorie, una volta esaurite le graduatorie dei docenti di ruolo e non di ruolo in possesso del titolo di sostegno, si darà corso alle nomine dei docenti di ruolo non in possesso del titolo di sostegno. Dopo ampia ed articolata discussione si conviene all’unanimità che, ad horas, ci sarà un ulteriore incontro nell’ottica della risoluzione del problema, al termine della seguente sequenza:*

. Assegnazioni provvisorie interprovinciali

. Incarichi annuali da GAE (in possesso del titolo)

. Supplenze annuali da Graduatorie d’istituto (in possesso del titolo)”.

In data 6.10.16, con nota n. 16123 avente ad oggetto “Assegnazioni Provvisorie e posti di sostegno” il Direttore Generale dell’USR chiarì che le operazioni di assegnazione provvisoria potevano proseguire fino al 5 ottobre (mentre tradizionalmente si concludono appena prima dell’inizio di ciascun anno scolastico), utilizzando anche tutti i posti resisi disponibili entro quella data; qui il riferimento non è esclusivo ai posti di sostegno, bensì ai posti di qualunque tipologia che, resisi disponibili (a causa del piano straordinario di assunzioni per l’a.s. 15/16, che ha portato con sé un piano straordinario di mobilità per l’a.s. 16/17) successivamente all’effettuazione della prima e principale tranche delle operazioni di assegnazione provvisoria e fino al 5 ottobre (e - quindi - oltre il termine finale tradizionalmente dato per l’effettuazione delle stesse operazioni), potevano essere utilizzati per “scorrere” le graduatorie delle assegnazioni provvisorie.

La sig.ra Tambaro dichiarò “la propria disponibilità a ricoprire, in assegnazione provvisoria interprovinciale, eventuali posti di sostegno residui non coperti da personale specializzato” non contestualmente alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità annuale, bensì soltanto in data 11.10.16, ad operazioni di mobilità annuale già concluse.

La stessa nota ultima citata, stavolta con riferimento esclusivo ai posti di sostegno, chiedeva che, qualora – dopo la copertura dei posti di sostegno stessi con tutti i docenti non di ruolo forniti del titolo di specializzazione ed inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto – residuassero posti di sostegno ancora disponibili, i dirigenti degli Ambiti Territoriale provinciali comunicassero tale eventualità alla Direzione Generale, che avrebbe impartito le necessarie istruzioni.

Ed in effetti l’Ambito Territoriale di Crotone comunicò alla Direzione Generale una disponibilità residua di 25 posti di sostegno di scuola dell’infanzia; non essendo stata resa nota alcuna sequenza contrattuale, si continuò pertanto, nell’alveo del tradizionale “modus operandi”,



mediante il conferimento di supplenze al personale non di ruolo non fornito di titolo di specializzazione di cui alla C.M. n. 24306/16.

E della correttezza dell'operazione si trova riscontro nel verbale della seduta del 24.10.16 avente ad oggetto "Assegnazione posti di sostegno", laddove le OO.SS. FLC CGIL – CISL – SNALS *"prendono atto che espletate le sequenze stabilite nell'accordo precedente firmato in data 7/9/16 è cioè le assegnazioni provvisorie con titolo, incarichi annuali da GAE con titolo, incarichi da graduatorie di istituto con titolo, in alcune province ed in particolare quelle di Vibo Valentia e Crotone restano da coprire rispettivamente 22 e 23 posti di sostegno. Pertanto FLCCGIL – CISL Scuola – SNALS CONFESAL chiedono di continuare con le procedure previste dalla circolare ministeriale n. 24306/16 per l'individuazione dei docenti, in possesso del titolo necessario, da assegnare ai suddetti posti. Successivamente, condividendo quanto affermato dall'Amministrazione circa l'impossibilità della riapertura delle operazioni di assegnazione provvisoria che ... potrebbero creare situazioni di estrema conflittualità nella categoria, ritengono quindi utile assegnare i posti secondo le procedure previste dalla succitata circolare"*. Nella stessa seduta del 24.10.16 le OO.SS. UIL e GILDA comunicano che *"espletate le operazioni stabilite nella nota 24306, ritengono che si dovrebbe procedere a ritornare nelle graduatorie di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per consentire ai colleghi di ruolo da fuori provincia di poter rientrare ..."*. L'Amministrazione *"prende atto delle discordanti posizioni delle OO.SS. e, pertanto, assumerà le decisioni uniformandosi alle indicazioni di cui alla nota MIUR dell'1/9/16"*.

Di tale conclusiva determinazione la Direzione Generale, a definitivo chiarimento della più corretta trattazione della procedura, con nota n. 17521 del 25.10.16, comunicò agli Ambiti Territoriali della Regione che – in carenza totale di personale specializzato – procedessero, secondo le modalità di cui alla nota MIUR n. 24306 dell'1.9.16, alla copertura dei posti di sostegno residui mediante il conferimento di supplenze a personale non di ruolo sfornito di titolo di specializzazione.

La procedura della mobilità annuale dei docenti di ruolo, perciò, è autonoma e distinta dalla procedura delle supplenze dei docenti non di ruolo e, una volta conclusa la prima ed avviata la seconda, non si torna indietro, mancando una disposizione pattizia che lo preveda espressamente.

L'avv. Liperoti si oppone alla verbalizzazione di tali considerazioni in quanto il giudice aveva concesso apposito termine fino al 27. 02 .2017 per memorie.

L'Avv. Liperoti specifica che attraverso la modulistica "istanze on line " del Miur, che rappresenta l'unica forma attraverso la quale i docenti potevano presentare la domanda di assegnazione provvisoria, alla ricorrente, in assenza del titolo di specializzazione sul sostegno, è risultata preclusa la possibilità di chiedere di essere assegnata sul posto di sostegno, per ragioni tecniche, in quanto,



una volta specificato di essere sprovvista del titolo, non era più possibile spuntare la casella dell'assegnazione su posti di sostegno.

Il giudice

Dato atto ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati e cioè di coloro che in caso di assegnazione provvisoria della ricorrente verrebbero superati dalla stessa, dispone ex art. 151 c.p.c. che la notifica ai controinteressati avvenga mediante la pubblicazione dell'avviso sul sito web del MIUR con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- le conclusioni e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5 - il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento dei verbali nonché l'indicazione dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto, dei verbali e dell'indicazione dei controinteressati su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto, dei verbali e dell'indicazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente provvedimento

Si prescrive, inoltre, che il MIUR :

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione dell'ordinanza definitiva tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'indicazione dei controinteressati, i verbali e gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente provvedimento, dell'indicazione dei controinteressati, dei verbali integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà , inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'indicazione dei controinteressati.

Dà termine per la notifica sino al 10 marzo 2017 e rinvia la causa all'udienza del 17 marzo 2017 alle ore 11.50.



Il giudice
Dott. Maria Rita Serri

